

11 febbraio 2005

INFORMAZIONI FISCALI

Circ. INPS 27 gennaio 2005, n. 8

Contributo INPS gestione separata – Aumento delle aliquote, degli scaglioni e del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per l'anno 2005

Il massimale annuo (non frazionabile a mese) della *base contributiva e pensionabile* previsto dall'art. 2, c. 18, L. 8.8.1995, n. 335 (vedi *Informazioni Fiscali 22.7.1996*) è stato rivalutato nella misura del 2,0% sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, ed è pari, per l'anno 2005, a **Euro 84.049**.

Pertanto, i compensi percepiti dai soggetti tenuti alla contribuzione previdenziale in oggetto sono assoggettabili al contributo soltanto finché la relativa base contributiva non eccede il massimale sopra indicato, e sono esenti al raggiungimento di tale massimale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, c. 29, L. 335/1995 la base contributiva non coincide con i compensi lordi ricevuti, bensì con il reddito determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF. In particolare:

- a) per i *collaboratori coordinati e continuativi* la base contributiva coincide con il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'art. 52, TUIR per effetto del combinato disposto degli artt. 1, D.M. 2.5.1996, n. 281, 34, c. 3, L. 21.11.2000, n. 342 (vedi *Informazioni Fiscali 20.12.2000*) e 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344
- b) per gli *incaricati alle vendite a domicilio* di cui all'art. 19, D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 la base contributiva coincide con quella della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 25-bis, 6° c., DPR 29.9.1973, n. 600 ai sensi dell'art. 2, D.M. 281/1996. Tale base imponibile corrisponde all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ai sensi dell'art. 2, 12° c., L. 27.12.2002, n. 289 (vedi *Informazioni Fiscali 28.1.2003*)
- c) per i medesimi *incaricati alle vendite a domicilio* nonché per i soggetti esercenti attività di *lavoro autonomo occasionale* la base contributiva è determinata tenendo conto della franchigia di Euro 5.000 prevista dall'art. 44, D.L. 30.9.2003, n. 269 (vedi *Informazioni Fiscali 30.12.2003*).

Come precisato dall'INPS con Circ. 7.2.2001, n. 32 la base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali, determinata con i criteri fiscali, si intende comunque al lordo dei contributi medesimi a carico del percipiente, anche se deducibili ai fini IRPEF.

Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota previdenziale per collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e *professionisti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie* è incrementata dello 0,2% per ogni anno, fino al raggiungimento dell'aliquota definitiva del 19%, ai sensi dell'art. 45, D.L. 269/2003 (vedi *Informazioni Fiscali 24.10.2003*).

INFORMAZIONI FISCALI 11.2.2005

Le aliquote in vigore per il 2005, comprensive del contributo di maternità dello 0,50% (non applicabile ai soli associati in partecipazione), sono quindi le seguenti:

Sulla base contributiva non eccedente Euro 38.641:	18%
Sulla base contributiva eccedente Euro 38.641:	19%
Sulla base contributiva eccedente Euro 84.049:	0%

Restano invariate le aliquote per i soggetti titolari di pensione diretta o di altri redditi soggetti a contribuzione obbligatoria (rispettivamente 15% e 10%).

Infine, si ricorda che il contributo previdenziale applicabile ai compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e degli incaricati alle vendite a domicilio è posto a carico del percipiente nella misura di un terzo del contributo stesso, mediante ritenuta previdenziale operata dal committente. Per gli associati in partecipazione la quota a carico del percipiente è pari al quarantacinque per cento.

I professionisti non iscritti ad altra cassa, invece, hanno la facoltà di riaddebitare ai committenti il contributo previdenziale nella misura del quattro per cento del compenso.

Si riassumono in allegato le aliquote fiscali e contributive applicabili dal 1° gennaio 2005 alle varie categorie di soggetti tenuti all'iscrizione presso la gestione separata INPS, a seguito delle modifiche sopra indicate.

Cordiali saluti

Mario Difino

Edgar Bottazzo

Allegato

05Info05